

# L'Agenda

## del mese di novembre 2014

### LEGGI

#### RIMBORSO PEDAGGI

##### **Delibera dell'Albo del 2/10/2014**

Il Comitato Centrale dell'Albo ha approvato con questa delibera lo stanziamento di fondi per coprire gli sconti sui pedaggi autostradali per l'anno 2014 per un importo di 58.090.060 euro. Lo stanziamento è stato così definito in relazione alle risorse disponibili, ma verrà in futuro ritoccato sulle risorse esistenti concretamente riscontrabili al momento dell'impegno di spesa.

Per quanto riguarda invece gli anni precedenti (l'ultimo anno chiuso è il 2011), le imprese devono incassare un limitato saldo finale da coprire tramite un apposito stanziamento di 20 milioni di euro. Per il 2012 non partono ancora i pagamenti dei 164 milioni stanziati, mentre per il 2013

è stata approvata la delibera che fissa per la presentazione telematica delle domande il termine di trenta giorni, dal 3 novembre al 3 dicembre 2014 per uno stanziamento di poco superiore ai 67 milioni di euro.

Per il 2014, come già per lo scorso anno, sono riconosciute percentuali di sconto diverse a seconda del livello di inquinamento dei veicoli e dell'ammontare del fatturato realizzato da imprese, cooperative o consorzi richiedenti. Vediamoli in dettaglio.

*Classe di inquinamento:* rispetto alla classe di inquinamento il coefficiente da applicare al fatturato è di:  
1,00 per i veicoli EURO 3  
2,00 per i veicoli EURO 4  
2,50 per i veicoli EURO 5

*Percentuali di sconto:* le percentuali di sconto invece cambiano in base alle seguenti

fasce di fatturato:

Da 200.000 a 400.000 = 4,33%  
Da 400.001 a 1.200.000 = 6,50%  
Da 1.200.001 a 2.500.000 = 8,67%  
Da 2.500.001 a 5.000.000 = 10,83%  
Oltre 5.000.000 = 13%

*Maggiorazioni di sconto:* permane inoltre la maggiorazione del 10% di sconto rispetto ai fatturati di pedaggi effettuati con ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le 2, o in uscita prima delle 6, fermo restando il limite percentuale massimo del 13%.

*Iniziative ambientali e di sicurezza stradale:* nella delibera si stabilisce che il 10% delle risorse utilizzate per gli sconti sui pedaggi-5.809.006,00 euro- sia destinata a iniziative finalizzate alla protezione ambientale e alla sicurezza stradale (oneri di manutenzione dei Centri mobili di revisione controlli dei mezzi pesanti

### SOMMARIO

#### LEGGI

- Rimborso pedaggi
- Novità per i trasporti eccezionali
- Destinazione fondi formazione
- Patenti scadute da oltre tre anni
- Contributi per l'acquisto di veicoli e semirimorchi
- Visto di conformità
- Uscita anticipata dei lavoratori e sospensione dell'obbligo di assumere disabili

- Sgravio contributivo sui contratti di solidarietà

#### SENTENZE

- Trasportatore estero con logistica in Italia, deve pagare le imposte nel nostro Paese
- Gasolio trasportato in serbatoi supplementari, esente da accisa

soprattutto nel Nord Est, iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del Dipartimento e delle Forze di Polizia).

## NOVITÀ PER I TRASPORTI ECCEZIONALI

### Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Direttiva del 10/9/2014

Con questo provvedimento, il ministero integra una precedente direttiva del 1° luglio 2013, che ha innovato la materia dei trasporti eccezionali semplificando gli oneri amministrativi per le imprese e le procedure e i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Il ministero precisa innanzi tutto che le autorizzazioni periodiche possono riguardare soltanto veicoli e trasporti eccezionali per sole dimensioni, mentre l'abbinabilità è richiesta unicamente se i veicoli eccedano le dimensioni o in caso di trattore eccezionale per massa. Per tali veicoli, infatti, non è richiesta la specifica dei carichi massimi.

**Veicoli di riserva.** Sono ammessi veicoli di riserva dei soli veicoli rimorchiati e l'unica autorizzazione deve insistere sul veicolo trainante, il quale non può superare la massa complessiva di 44 ton, mentre possono essere superate le dimensioni dell'art. 61, come riportato sull'autorizzazione.

**Autorizzazione periodica.** L'autorizzazione periodica è ammessa per complessi formati da trattore eccezionale

per massa + semirimorchio a massa legale; non è ammessa nel caso di motrice eccezionale per massa + rimorchio a massa legale o a motrice/trattore a massa legale + rimorchio/semirimorchio eccezionale per massa.

**Spese d'istruttoria.** Le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e i diritti d'urgenza, secondo le istruzioni che il ministero ha dato agli Enti, vanno imputate in maniera uniforme, commisurandole «al numero complessivo di veicoli ma non a quello delle loro combinazioni».

**Motivazione d'urgenza.** La direttiva fornisce un altro chiarimento importante riguardante la motivazione circostanziata con cui accompagnare la richiesta del titolo autorizzativo in regime di urgenza. Si parla di urgenza quando il termine si inquadra entro i tre giorni. La richiesta di oneri aggiuntivi da parte degli Enti in risposta a tale richiesta va motivata.

**Comodato d'uso e locazione senza conducente.** I contratti in questione vanno registrati e la durata dell'autorizzazione eccezionale non potrà essere superiore a quella del contratto di comodato o di locazione. Di conseguenza se i contratti scadono, il titolare dell'autorizzazione se la vedrà annullare.

**Società cooperative.** Un importante chiarimento riguarda le società cooperative, le quali non possono ottenere autorizzazione se non sono anche proprietarie dei veicoli.

**Cabotaggio.** La direttiva

chiarisce l'impossibilità di effettuare trasporti di cabotaggio da parte di imprese comunitarie, se dispongono di veicoli in locazione.

**Indennizzo.** Si specifica che il rilascio di autorizzazioni periodiche, in un'ottica di ottimizzazione, viene subordinata alla verifica del versamento dell'intero indennizzo convenzionale, anche se relative a transiti autostradali. L'indennizzo è connesso alla massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione. Rispetto al pagamento dell'indennizzo di usura, la massa autorizzabile relativa al transito autostradale è di 72 ton. In caso di transito su viabilità ordinaria, invece, l'indennizzo d'usura può essere corrisposto in modo fortettario o convenzionale, a seconda delle condizioni del trasporto.

## DESTINAZIONE FONDI FORMAZIONE

### Ministero dei Trasporti, circolare del 25 settembre 2014

Questa circolare chiarisce che i finanziamenti statali concessi all'autotrasporto per la formazione professionale non possono essere utilizzati per conformarsi alla normativa obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Potranno essere incentivati in via eccezionale soltanto i corsi finalizzati ad innalzare gli standard di sicurezza, relativi però a materie non strettamente connesse alle previsioni obbligatorie contenute nel

decreto ricordate. Le domande per accedere ai contributi, che dovevano essere inviate entro il 15 ottobre scorso, permettono di accedere all'attività formativa finanziata che deve iniziare entro il 31 dicembre 2014 e terminare entro e non oltre il 21 giugno 2015; entro e non oltre il 28 giugno 2015 dovrà essere inoltre inviata la rendicontazione dei costi.

## PATENTI SCADUTE DA OLTRE TRE ANNI

### Ministero dei Trasporti, circolare del 23 Settembre 2014

Il Ministero interviene per la terza volta in un mese sulla nuova procedura di rinnovo delle patenti, per prevedere una serie di eccezioni. La principale riguarda il rinnovo della patente scaduta da più di tre anni, per la quale la circolare stabilisce che non si possa seguire per il rinnovo la procedura telematica, ma sia necessario rivolgersi direttamente al competente Ufficio della motorizzazione civile.

## CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI E SEMIRIMORCHI

### Ministero dei Trasporti, circolare e Decreto 3 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2014

Con questa nota del ministero che va a integrare il decreto del luglio scorso è stata riordinata la materia dei contributi per l'acquisto di veicoli e semirimorchi. Vediamo in dettaglio i principali punti.

**SEMIRIMORCHI.**  *Oggetto del finanziamento.* Viene finanziata l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

L'incentivo è pari al 20% dell'investimento con un tetto massimo di 4.500 euro; è pari invece al 25% dell'investimento con un tetto di 6.000 euro, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) il mezzo è dotato di pneumatici di classe C3 (classe efficienza energetica da A ad E) equipaggiati con il sistema di monitoraggio delle pressioni (TPMS);

2) contestualmente all'acquisto, viene radiato un rimorchio/semirimorchio con più di 10 anni di vita.

Il ministero specifica che l'incentivo non è fisso, ma da calcolare nel 20% (o 25%) dell'investimento per singolo veicolo, con un tetto massimo di 4.500 o 6.000 euro. In sostanza, per ogni singolo semirimorchio

l'impresa potrà ottenere anche meno di 4.500 euro, ma mai di più. Per esempio, in assenza di contestuale radiazione, un semirimorchio dal costo di 30.000 euro otterrà 4.500 euro di incentivo, pari al limite massimo incentivabile, nonostante il 20% dell'importo corrisponda a 6.000 euro. Invece, un semirimorchio dal costo di 20.000 otterrà 4.000 euro, pari esattamente al 20%

dell'investimento.

In ogni caso l'incentivo viene aumentato del 10% in caso di PMI.

Inoltre, «la quantificazione del contributo sarà possibile soltanto con la dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti». Di conseguenza nella domanda va indicato il costo sostenuto per l'acquisto su cui poi calcolare la percentuale del 20% o del 25% per ottenere l'incentivo.

Rispetto al riferimento alla normativa UIC, questa deriva soltanto da un'attestazione di conformità fornita dal costruttore e relativa proprio al rispetto di tale normativa e di quella IMO relativamente al trasporto intermodale. Non basta cioè una dichiarazione di conformità pura e semplice, ma una vera e propria attestazione. Con l'espressione «contestuale radiazione» si intende sia la rottamazione che la radiazione per esportazione. Inoltre, malgrado l'incentivo sia destinato soltanto all'acquisto di semirimorchi, la maggiorazione scatta anche in presenza di radiazione di un rimorchio.

## VEICOLI DA 3,5 A 7 TON

*Oggetto del finanziamento.* Viene finanziato l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di:

a) veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale e biometano;

b) acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica



# L'Agenda del mese panoramica

adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale e biometano.

In entrambi i casi gli acquisti dovevano essere avviati a partire dal 19 settembre 2014 e conclusi entro il 31 maggio 2015; il termine di conclusione degli investimenti è fissato al 30 novembre 2015 per i soli veicoli non dotati di omologazione alla data di pubblicazione del decreto.

**Contributi.** I veicoli hanno costi molto diversi per cui anche i contributi cambiano: per quelli fino a 7 ton arriva a 2.400 euro, per quelli da 16 ton sale a 9.200 euro.

**Autoveicoli incentivabili e calcolo contributo.** Gli autoveicoli incentivabili sono solo quelli a trazione alternativa esclusiva e quindi alimentati o a gas naturale (compressi o liquidi) o a biometano. Non rientrano nell'agevolazione, quindi, i veicoli «ibridi», alimentati cioè alternativamente a carburante tradizionale o a gas.

L'ammontare del contributo va calcolato sull'investimento

al netto dell'IVA. Il contributo viene aumentato del 10% per le PMI, ma tale maggiorazione va determinata sull'importo del contributo così calcolato.

2.400 o 9.200 euro (nei due casi) rappresenta il 40% del sovra-costi stimato dal ministero per questa tipologia di beni.

**Chiarimenti comuni.** I beni strumentali - da immatricolare in Italia - non possono essere venduti e devono restare nella disponibilità del beneficiario per un periodo di 3 anni (fino al 31 dicembre 2017).

Per allargare il più possibile la platea di beneficiari la più ampia possibile, una singola azienda non può ottenere più di 500.000 euro, sommando tutte le tipologie di contributi.

Per poter accedere ai benefici l'impresa di autotrasporto merci deve essere iscritta al REN o all'Albo con veicoli fino a 1,5 ton.

I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per cui il ministero comunicherà sul proprio sito internet l'avvenuto raggiungimento del limite; pertanto le domande presentate dopo tale data non saranno prese in

considerazione.

Le domande, redatte utilizzando il modello reperibile sul sito del ministero, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o presentate a mano ai competenti uffici ministeriali allegando copia del contratto di acquisizione dei beni da cui si evince il prezzo pattuito.

In caso di contestuale radiazione di veicolo, va anche fornita la dichiarazione del demolitore o dichiarazione sostitutiva per l'avvenuta radiazione del veicolo per rottamazione o per esportazione; in ogni caso, dovrà essere allegata la dichiarazione sugli aiuti di Stato.

Al momento della presentazione della domanda, il ministero sottrarrà dai 15 milioni di fondo complessivo l'importo dell'incentivo relativo alla domanda ricevuta. Ovviamente si tratta soltanto di una precauzione, che non equivale a un automatico accoglimento della domanda. L'espressione «contratto di acquisto» può anche significare «ordinativo di acquisto» e quindi valido come avente efficacia vincolante tra le parti.



In ogni caso perché le domande inviate esprimano tale valore di «prenotazione» è necessario che le stesse contengano:

1. una copia del contratto di acquisto o dell'ordinativo;
2. nel caso di investimenti che prevedano la maggiorazione del 25%, una dichiarazione di impegno ad ottemperare ad una delle due condizioni (pneumatici o radiazione);
3. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ottenere la maggiorazione del 10% prevista per le PMI.

Se manca copia del contratto di acquisto o dell'ordinativo, la domanda è nulla.

I contributi ottenuti in virtù dell'analogo decreto relativo allo scorso anno non rientrano nel divieto di cumulo di cui si parla nel decreto, che scatta invece rispetto ad altri contributi ricevuti per le medesime tipologie di investimento per opera di altre Amministrazioni statali o locali. Potranno essere accolte domande arrivate dopo la data di esaurimento delle risorse, 31 maggio 2015 se, in conseguenza del rigetto di alcune domande, si dovessero liberare risorse già precedentemente «prenotate».

## **VISTO DI CONFORMITÀ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 25 settembre 2014**

La legge di Stabilità 2014 ha esteso l'obbligo del visto di conformità sulle dichiarazioni, già previsto per compensare i crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap.

Con questa circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su tale nuovo obbligo e ha precisato che tra i crediti di imposta esclusi da questo adempimento c'è il recupero delle accise sul gasolio da parte degli autotrasportatori, in quanto consistente in un credito di natura agevolativa, quando invece il presupposto per apporre il visto è che il credito sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

**Soggetti e modalità:** i soggetti legittimati ad apporre il visto sono i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf-impresе e dei Caf-dipendenti; gli iscritti negli albi dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.

Ai fini del rilascio del visto gli intermediari devono presentare una comunicazione alla direzione regionale competente sulla base del proprio domicilio fiscale, contenenti tutti i propri estremi e quelli della società (compresi soci e componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ecc).

I professionisti possono rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che appone il visto. A questo scopo è sufficiente anche che siano prodotte sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista.

Eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate sono finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, ma non

## Scegliere il partner giusto è importante.

La soluzione per la gestione delle flotte aziendali ha il suo leader di mercato.

Masternaut progetta e commercializza innovative soluzioni telematiche per le aziende di trasporto che permettono ai clienti e ai partners di realizzare rivoluzionari cambiamenti nelle loro performance e prestazioni di servizio.

richiedono valutazione di merito.

**Soglia.** La circolare precisa che il limite dei 15.000 euro, oltre il quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità, è riferibile soltanto alla compensazione orizzontale dei crediti e non a quella verticale.

## USCITA ANTICIPATA DEI LAVORATORI E SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI ASSUMERE DISABILI

**Circolare Ministero del Lavoro n. 22 del 24 settembre 2014**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con questa circolare, fornisce chiarimenti sugli effetti della sottoscrizione da parte dei datori di lavoro di accordi di incentivo all'esodo anticipato per i lavoratori più anziani. La Legge Fornero ha introdotta la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l'esodo dei lavoratori più vicini alla pensione ed evitarne il licenziamento.

Il chiarimento ministeriale estende a tale fattispecie la norma che offre la possibilità di sospendere gli obblighi occupazionali nei riguardi dei lavoratori diversamente abili. Ne consegue che l'obbligo di assumere soggetti diversamente abili è sospeso nelle aziende in cui si realizzano accordi finalizzati

all'esodo anticipato dei lavoratori più anziani.

Per il settore si prevede che i datori di lavoro operanti nell'autotrasporto non siano tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione di disabili, per quanto riguarda il personale viaggiante.

## SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE N.23 DEL 26 SETTEMBRE 2014

**Il Ministero ha dettato istruzioni per richiedere lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà.**

Lo sgravio ha decorrenza dal 21 Marzo 2014 e consiste in una riduzione del 35% dei contributi dovuti per i lavoratori interessati a questa forma di solidarietà (consistente nella diminuzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%).

Viene concesso per periodi non superiori ai 12 mesi, a favore di imprese che abbiano individuato strumenti per incrementare la produttività in misura analoga allo sgravio contributivo, ovvero un piano di investimenti per superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Le domande per ottenere il beneficio devono essere presentate a mezzo PEC alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, con la modulistica e le modalità operative specificate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero

del Lavoro [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Al contempo la domanda deve essere inoltrata via mail all'Inps.

Il termine ultimo per la richiesta è di 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà.

La misura verrà riconosciuta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (15 mln di Euro), per cui, con l'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. L'esaurimento dei fondi sarà comunicato dal Ministero del Lavoro, tramite avviso pubblicato sul sito internet.

## SENTENZE

### TRASPORTATORE ESTERO CON LOGISTICA IN ITALIA, DEVE PAGARE LE IMPOSTE NEL NOSTRO PAESE

**Corte di Cassazione sentenza n. 38027 del 16 settembre 2014**

Secondo la Suprema Corte, l'impresa di trasporti estera gestita da ditta italiana deve pagare le tasse in Italia, in quanto un'impresa slovena, nel caso di specie, che si affida a un'organizzazione logistica in Italia è anche italiana e quindi deve pagare le imposte nel nostro Paese. Il caso in questione riguardava infatti un'impresa slovena responsabile di non aver presentato dichiarazioni reddituali in Italia, dove però forniva servizi di trasporto a una sola ed esclusiva società italiana. In pratica gli

garantiva gli autisti e i trattori cui agganciare i semirimorchi carichi.

A far giudicare «esterovestita» la società slovena era quindi il coordinamento logistico, visto che tutto il lavoro veniva predisposto e organizzato in Italia, dove peraltro la stessa società manteneva una serie di rapporti e di presenze stabili, ciò pertanto imponeva alla stessa di pagare le imposte nel nostro paese.

La Cassazione, confermando i due precedenti gradi di giudizio, ha condannato il titolare della società estera a un anno di reclusione e ha fornito una sorta di guida sugli elementi da verificare per riscontrare se ci si trovi di fronte a un'impresa estero vestita o meno. Dal punto di vista probatorio, a convincere i giudici dell'esterovestizione sono stati più elementi:

- il fatto che, presso la sede della società italiana, siano stati trovati documenti in originale, che riguardavano operazioni della società slovena;
- il fatto che una serie di camion utilizzati dalla società slovena fossero parcheggiati presso la sede della società italiana;
- il fatto che la società slovena fosse titolare di un conto corrente presso una banca italiana e che tutti gli estratti conto venissero inviati alla società italiana;
- le testimonianze dei dipendenti, che riferivano proprio di come l'attività della ditta slovena era di fatto gestita in Italia.

## **GASOLIO TRASPORTATO IN SERBATOI SUPPLEMENTARI, ESENTE DA ACCISA**

### **Corte di Giustizia europea, sentenza dell'11 settembre 2014**

La Corte UE ha stabilito che è illegittima la richiesta di pagamento dell'accisa sul gasolio acquistato all'estero e stoccato nei serbatoi supplementari dei camion. Nel caso di specie, la Dogana tedesca di Munster, contestava a un'azienda di trasporti – la Holger Forstmann Transporte – il pagamento delle accise per il gasolio acquistato in Olanda e trasportato in serbatoi supplementari. Il trasportatore aveva di fatto raddoppiato la dotazione di fabbrica del veicolo, pari a 780 litri, per portarla a 1560 litri, grazie all'intervento di un carrozziere locale. Ma in ogni caso questa maggiorazione dei serbatoi consentiva soltanto di sfruttare l'opportunità di pagare meno il gasolio, acquistandolo in Olanda, per poi usarlo per la trazione del veicolo. Invece, nel luglio 2012 la Dogana chiedeva 500 euro di accisa per il gasolio trasportato nel serbatoio supplementare e altrettanti per quello trasportato nel serbatoio principale, visto che era stato rimosso dalla sua posizione originaria per essere fissato in altro punto sul telaio. A quel punto, secondo la Dogana, il serbatoio in questione smetteva di essere «normale».

La Corte di Giustizia, investita della controversia, ha contestato l'assunto della Dogana richiamando una

direttiva del 2003/96 secondo cui il serbatoio «normale» è in ogni caso quello che serve per la trazione del veicolo, a prescindere se sia originale di fabbrica o aggiunto successivamente. E di conseguenza, nel caso in questione, come non vi era nessuna accisa da pagare.

La sentenza riportata torna utile per orientare un caso ben noto nel settore che ha riguardato i trasportatori valtellinesi, che si sono visti comminare elevate sanzioni (di complessivi 6 milioni di euro), per aver utilizzato serbatoi supplementari – e quindi non normali – per fare rifornimento nella zona franca di Livigno.



# Costi di gestione

## CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4140	0,0250	0,1010	0,0380	0,0210	0,3600	0,1200	1,7290	0,9130	0,2210	2,8630
60.000	0,4330	0,4140	0,0250	0,1010	0,0380	0,0140	0,2400	0,1200	1,3850	0,6090	0,1470	2,1410
80.000	0,325	0,4140	0,0250	0,1010	0,0380	0,0110	0,1800	0,1200	1,2140	0,4570	0,1100	1,7810
100.000	0,2600	0,4140	0,0250	0,1010	0,0380	0,0080	0,1440	0,1200	1,1100	0,3650	0,0880	1,5630

## CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3870	0,0250	0,1010	0,0570	0,0590	0,4480	0,1280	2,0050	1,0750	0,2210	3,3010
60.000	0,5330	0,3870	0,0250	0,1010	0,0570	0,0390	0,2990	0,1280	1,5690	0,7160	0,1470	2,4320
80.000	0,4000	0,3870	0,0250	0,1010	0,0570	0,0290	0,2240	0,1280	1,3510	0,5370	0,1100	1,9980
100.000	0,3200	0,3870	0,0250	0,1010	0,0570	0,0240	0,1790	0,1280	1,2210	0,4300	0,0880	1,7390

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


## SETTEMBRE 2014

Il mese oggetto di analisi si è caratterizzato per una decisa riduzione del prezzo del gasolio sia in termini assoluti che ponderati. Altre variazioni non sono state registrate. I primi tre trimestri del 2014, oltre che l'analisi dei dati a 12 mesi, denotano in generale una sostanziale stabilità dei costi dell'impresa di autotrasporto motivato anche dal clima recessivo attraversato dal Paese.

## L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA